

TI_GERICHTE 52.2015.440 vom 31. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.440

FR: TI_GERICHTE 52.2015.440 du 31 août 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2015.440 del 31 agosto 2017

Regeste

Licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del comune ricorrente nonché di CO 1 e CO 2, vicini già opposenti, proprietari rispettivamente residenti in stabili situati ad una distanza inferiore a quella (928 m) determinante per il diritto di presentare opposizione (art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1; scheda dei dati sul sito annessa al progetto). I ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAm), sono dunque ricevibili in ordine.

E. 1.2

Avendo il medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAm).

E. 1.3

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti; il sopralluogo postulato dai ricorrenti non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

E. 2

Conformità di zona

E. 2.1

Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzate soltanto opere edilizie la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Ai fini del rilascio del permesso, occorre, in particolare, che gli edifici, gli impianti e le attività ivi esercitate risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata alla zona dal piano regolatore. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di riferimento. Per conseguire l'autorizzazione le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (cfr. RDAT II-2002 n. 77 consid. 3.1; I-2002 n. 59 consid. 2.1; II-1994 n. 56 consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum

Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).

E. 2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per le antenne di telefonia mobile all'interno della zona edificabile, la conformità di zona è di regola data nella misura in cui, quanto a ubicazione e conformazione, si trovino in un rapporto funzionale diretto con il luogo in cui devono essere erette e coprono principalmente il territorio edificabile (cfr. DTF 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). La conformità di zona di tali impianti può essere ammessa anche quando servano l'intera zona edificabile e non soltanto la parte specialmente in discussione (cfr. DTF 141 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.1 e 4.3.2). A differenza degli impianti da realizzare fuori della zona edificabile, queste antenne non soggiacciono né al requisito dell'ubicazione vincolata, né ad una valutazione degli interessi contrapposti analoga a quella prescritta dall'art. 24 LPT (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.6; 133 II 409 consid. 4.2 seg.; 133 II 321, consid. 4.3.3). Non occorre in particolare dimostrare che l'ubicazione è esatta dalla destinazione. In linea di principio, all'interno della zona edificabile, quando un impianto di telefonia mobile è conforme alla zona di situazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) e le condizioni poste dal diritto federale e cantonale (segnatamente dalla legislazione edilizia e dall'ORNI) sono rispettate, sussiste un diritto al rilascio del permesso di costruzione (STF 1A.162/2004 del 3 maggio 2005 consid. 4 in URP 2005 pag. 740; 1P.562/ 2001 del 13 giugno 2006, in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.5; STA 5 2.2009.182-197 del 9 marzo 2010 consid. 3).

E. 2.3

Per sottoporre le antenne ad un regime più restrittivo, occorre di principio prevedere delle norme esplicite (DTF 133 II 353 cons. 4.2). Nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i comuni possono emanare delle norme edilizie e pianificatorie volte ad influenzare le ubicazioni delle antenne. In tal senso gli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e 117 cpv. 1 RLst (in vigore dal 23 gennaio 2015; BU 2015, 12), domandano ai comuni di integrare nelle norme di attuazione del PR (regolamento edilizio), entro 10 anni, una disciplina sulle condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Per giurisprudenza, una simile disciplina deve comunque rispettare i limiti posti dal diritto federale, segnatamente dalla legislazione ambientale e dal diritto delle telecomunicazioni. In particolare, i comuni non possono adottare norme che mirino a proteggere la popolazione dalle immissioni delle radiazioni non ionizzanti o che ostacolino gli interessi pubblici perseguiti dalla legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.10). Legge, quest'ultima, che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (cfr. art. 1 LTC). I comuni possono pertanto adottare, per esempio, norme che escludono esplicitamente le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa, *Negativplanung*) o le assegnino a determinati comparti (pianificazione positiva, *Positivplanung*, cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.3; 133 II 321 consid. 4.3.4). Ammissibili sono inoltre dei modelli a cascata, elaborati in considerazione della situazione concreta del singolo comune (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2, 4.4 e 4.5 e rinvii; 141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 6.4-6.6).

E. 2.4

In concreto, il piano regolatore di _____ non si è (ancora) dotato di un quadro normativo volto a disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. Alla fattispecie non sono inoltre applicabili le disposizioni transitorie (art. 117 cpv. 2-4 RLst; BU 2015, 12) richiamate dai ricorrenti, accompagnanti la modifica del RLst del 21 gennaio 2015, frattanto annullate dal Tribunale federale con sentenza 8 dicembre 2015 (DTF 142 I 26; cfr. anche BU 2017, 157). La conformità di zona dell'impianto in questione deve dunque essere vagliata secondo i principi generali sviluppati dalla giurisprudenza (consid. 2.2). Ora, l'impianto di telefonia mobile che la resistente ha previsto di installare sul tetto dello stabile (part. _____) situato nel mezzo del comune (in zona Ri), con antenne a pannello GSM/UMTS orientate in tre direzioni diverse (cfr. scheda dei dati sul sito), è principalmente destinato ad assicurare una sufficiente ricezione del segnale nella zona edificabile del comune (cfr. relazione tecnica e risposta CO 3, pag. 7). Circostanza, questa, di cui non vi è serio motivo di dubitare (avuto riguardo all'ubicazione e configurazione delle antenne e alla situazione dei luoghi) e che la resistente non era peraltro tenuta a comprovare, trattandosi di un impianto in zona edificabile (cfr. STF 1C_231/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.4.1 e rinvii; 1C_245/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 2.3). D'altra parte, anche se approvvigionasse pure parti di territorio al di fuori del comprensorio insediato o di comuni vicini, ciò non impedirebbe comunque di ammetterne la conformità di zona (cfr. DTF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 2.4). L'impianto, per dimensione e potenza (cfr. citata scheda dei dati), non presenta inoltre alcunché di straordinario. Non travalica le infrastrutture di cui viene usualmente dotata una zona edificabile. Dato un rapporto funzionale diretto con il luogo di situazione, la conformità di zona dell'impianto deve di conseguenza essere ammessa. Da respingere sono invece le generiche censure dei ricorrenti.

E. 3

NAPR; cfr. anche art. 44 cpv. 2 NAPR), una loro installazione sulla parte superiore delle falde, in prossimità del colmo, è praticamente esclusa.

E. 3.1

Nella zona residenziale intensiva (Ri), l'altezza (alla gronda) degli edifici è limitata a m 10.50, quella al colmo a m 12.50 (cfr. art. 44 cpv. 3 cifra 2 NAPR). L'art. 13 NAPR stabilisce inoltre che i corpi tecnici (quali cabine lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m 2.50 l'altezza massima alla gronda prevista per le diverse zone e occupare al massimo un'area pari al 10% della superficie della soletta di copertura o della superficie della proiezione orizzontale del tetto, escluse le sporgenze di gronda. La norma persegue essenzialmente finalità di natura estetica, conferendo un aspetto ordinato alla copertura degli edifici. Gli ingombri derivanti dai corpi tecnici non sono infatti tali da menomare in misura apprezzabile il soleggiamento e l'arieggiamento dei fondi circostanti, tutelati dalle norme sull'altezza degli edifici (STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 2.1; 52.2006.74 del 14 luglio 2006 consid. 2.1). La disposizione assoggetta tali corpi a particolari limiti d'altezza (m 2.50) e di sviluppo orizzontale (10% della superficie della copertura). Scostandosi dall'usuale concezione delle norme sui corpi tecnici, secondo cui la loro altezza va di regola misurata indipendentemente da quella dello stabile su cui insistono (cfr. STA 52.2011.323 citata, consid. 2.1; 52.2006.74 citata, consid. 2.1), l'art. 13 NAPR definisce il loro sviluppo verticale in funzione dell'altezza massima alla gronda dell'edificio prescritta dalle NAPR ("possono superare di m 2.50 l'altezza massima alla gronda").

Considerato che quest'ultimo parametro va misurato in corrispondenza della facciata dal terreno sistemato alla gronda o al parapetto (art. 40 cpv. 1 LE), ciò implica che i corpi tecnici possono essere posati sia sui tetti piani sia a falde, ma, nella seconda ipotesi, più che altro in corrispondenza delle facciate: posto che i tetti a falde devono avere una pendenza compresa fra il 30 e il 40% (cfr. art. 44 cpv).

E. 3.2

L'art. 13 NAPR non considera corpi tecnici soltanto gli impianti indispensabili al funzionamento degli edifici sottostanti. Non esclude dunque installazioni che servono ad altri scopi, purché siano contenute entro i suddetti limiti. La norma, formulata in termini generali, non si riferisce tuttavia neppure, in modo dichiarato, alle antenne di telefonia mobile.

E. 3.2.1

Nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio ed edilizia, i comuni e i Cantoni possono, come detto, emanare misure pianificatorie e disposizioni edilizie anche con riferimento alle antenne; di principio, ciò deve però avvenire in modo esplicito, senza vanificare o eccessivamente aggravare l'adempimento del compito di approvvigionamento del gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle telecomunicazioni (cfr. supra consid. 2.3; DTF 142 I 26 consid. 4.2; 133 II 64 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.4 e 4.3.5; 133 II 353 consid. 4.2). Considerato che all'interno della zona edificabile gli impianti di telefonia mobile adempiono di principio il requisito della conformità di zona (se servono principalmente alla copertura della stessa, cfr. supra, consid. 2.2), il loro eventuale assoggettamento a particolari limiti (in particolare d'altezza) richiede dunque, di regola, un vincolo esplicito. Secondo il Tribunale federale, non è invece possibile applicare alle antenne di telefonia mobile restrizioni generali sulle altezze di edifici e impianti rispettivamente dei corpi sporgenti dai tetti, con la conseguenza che le stesse non possano più in larga misura essere autorizzate. Per motivi tecnici-funzionali, affinché possano adempiere il loro scopo, le antenne devono infatti generalmente sopravanzare i tetti degli edifici su cui insistono rispettivamente delle costruzioni circostanti (cfr. al riguardo: DTF 133 II 353 consid. 4.2; STF 1C_229/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4; 1C_239/2011 del 30 novembre 2011 consid. 3.5; 1C_248/2009 del 13 aprile 2010 consid. 3.1 e 3.3.1; 1C_378/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2; 1C_328/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 3.2. e 3.3.).

E. 3.2.2

A fronte del quadro giurisprudenziale appena esposto, vi è da ritenere che l'art. 13 NAPR, nella misura in cui prevede un limite d'altezza dei corpi tecnici, contrariamente a quanto pretende il comune ricorrente, non si applichi alle antenne di telefonia mobile. Anzitutto perché si tratta di una limitazione generale, rivolta indistintamente all'intero territorio comunale. La norma impedisce di installare su qualsiasi edificio che sfrutti l'altezza massima alla gronda (in casu: m 10.50) impianti che, per motivi tecnici-funzionali, devono magari essere alti anche più di m 2.50. Anche se non oltrepassano tale limite, una loro installazione tecnicamente efficace è inoltre fortemente limitata e pressoché circoscritta ai soli tetti piani: considerato che la norma, come visto poc'anzi, definisce l'altezza dei corpi tecnici rispetto a quella alla gronda dell'edificio, un superamento del colmo - come quello che può richiedere un'antenna di telefonia mobile per poter adempiere i suoi scopi - è infatti praticamente escluso (cfr. supra, consid. 3.1; in senso analogo, STF 1C_239/2011 citata,

consid. 3.5). Senza contare poi che - siccome la norma fa dipendere lo sviluppo verticale dei corpi tecnici dall'altezza massima ammissibile dell'edificio sottostante - dai tetti piani vanno pure esclusi quelli di stabili esistenti in contrasto con l'altezza massima di zona, ma al beneficio della tutela delle situazioni acquisite; stabili che, invece, proprio per il loro sviluppo verticale che sopravanza di regola gli immobili circostanti, si presterebbero, in teoria, più di altri alla posa tecnicamente efficiente delle antenne. Per tutti questi motivi, traducendosi in pratica in un divieto di installare simili impianti sui tetti, ostacolando eccessivamente lo sviluppo del servizio di telefonia mobile richiesto dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, il limite d'altezza prescritto dall'art. 13 NAPR non può essere applicato alle antenne di telefonia mobile. Nulla può dedurre il comune ricorrente dalla sentenza 6 agosto 2007 di questo Tribunale (n. 52.2007.174), già perché in quel caso la norma (peraltro applicabile ad uno specifico quartiere) non era stata vagliata in base alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Corte (cfr. ad es. STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013, consid. 2.6).

E. 3.2.3

Identica conclusione s'impone per l'altro parametro riferito allo sviluppo orizzontale dei corpi tecnici (10% della superficie della copertura) prescritto dall'art. 13 NAPR, atteso che neppure questo parametro è circoscritto alla tutela di uno specifico comprensorio, ma è indistintamente applicato a tutto il territorio del comune. In ogni caso, avuto riguardo alle finalità estetiche della norma, vi è da ritenere che per essere ancora compatibile con la legislazione federale sulle telecomunicazioni, tale parametro vada paralizzato perlomeno nei casi in cui si riferisce ad impianti di telefonia mobile (o parti di essi) che, per ragioni tecniche, devono necessariamente essere installati sulla sommità del tetto. In particolare, quando gli stessi non determinano alcun ingombro apprezzabile dal profilo di questo specifico parametro, se non ai fini di una migliore integrazione dell'antenna (ad esempio, per la posa di uno schermo estetico).

E. 3.3.1

Nel caso concreto, come illustrato in narrativa, la CO 3 prevede di installare sul tetto dell'edificio di cui alla part. _____, alto ca. 20 m, le antenne a pannello fissate a due supporti verticali ($h = 2.39$ m), appoggiati su due treppiedi ($h = m 0.25$), collocati verso gli angoli nord-est e sud-ovest. I supporti con le antenne, mascherati da un rivestimento in vetroresina (GFK) a forma di camino, presentano un'altezza complessiva di m 2.50 (m 3.00, considerando anche la punta che svetta sul traliccio). Il comune ricorrente e i vicini oppositori ritengono che le controverse antenne, pur non rientrando nella categoria dei corpi tecnici, disattendano il limite d'altezza fissato per queste sporgenze. L'obiezione va disattesa poiché, come appena illustrato, questa prescrizione edilizia non è applicabile agli impianti di telefonia mobile, che in pratica bandisce dal territorio edificabile del comune (cfr. supra, consid. 3.2.2).

E. 3.3.2

Analoga sorte segue la censura riferita allo sviluppo orizzontale massimo (10% della superficie della copertura) prescritto dall'art. 13 NAPR. Posto che le apparecchiature tecniche verranno ricoverate all'interno del torrino del lift esistente (senza modificarne il volume), l'impianto non incide infatti in modo apprezzabile su questo parametro. La base dei treppiedi è formata da esili strutture tubolari (m 0.15) che sporgono al massimo una ventina di centimetri dal tetto; a livello del piano di copertura restano anche gli altri

accessori tecnici previsti (canale cavi, lastre di cemento, ecc., cfr. piano di situazione e viste), che sono pertanto irrilevanti. Assai contenuto sul piano orizzontale è poi l'ingombro derivante dai due supporti verticali con le antenne; a maggior ragione se si considera che lo stesso è per lo più riconducibile allo schermo in vetroresina (GFK; m 0.90 x 0.90), volto a consentire un miglior inserimento estetico dell'impianto, e non deve pertanto essere considerato (*supra* , consid. 3.2.2 in fine). In conclusione, nella misura in cui è applicabile, l'art. 13 NAPR non risulta lesivo neppure da questo profilo.

E. 4

Edifici in contrasto con il diritto

E. 4.1

Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite - è permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in contrasto col nuovo diritto. Queste costruzioni possono inoltre essere trasformate (cd. *Erweiterungsgarantie*) a condizione che il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LST). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLst, nel caso di costruzioni non conformi ad altre norme edilizie (ovvero per le quali il contrasto con il nuovo diritto non è da ricondurre alla conformità di zona, cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e art. 86 cpv. 2 RLst), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini. Queste norme hanno ripreso la disciplina e i principi sviluppati in base all'art. 39 RLE, abrogato a far tempo dal 2 aprile 2013 (BU 2013, 145; cfr. anche il messaggio sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [n. 6309], ad art. 65), che permetteva non solo di mantenere le opere edilizie legittimamente realizzate, venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, ma anche di autorizzare trasformazioni di una certa importanza - purché non sostanziali - se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; Rdat II-1994 n. 46 consid. 3.2). Per giurisprudenza costante, la trasformazione è infatti considerata sostanziale quando modifica l'identità della costruzione preesistente dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto o ne introduce di nuovi. I limiti delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente, dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del principio di proporzionalità (cfr. RtiD II-2011 n. 16 consid. 3.2 con rinvii; Rdat I-1999 n. 28 consid. 2.1; II-1994 n. 46; Scolari , op. cit., ad art. 70 LALPT n.515 seg.).

E. 4.2

In concreto l'impianto di telefonia mobile, ancorché collocato sul tetto di un edificio che supera sensibilmente l'altezza massima (m 10.50) prescritta dal PR (sul quale insistono corpi tecnici che oltrepassano i limiti disposti per questi manufatti, art. 13 NAPR) - tenuto conto delle sue modiche ripercussioni dal profilo degli ingombri e dell'estetica - non

configura un intervento sostanziale, di per sé inammissibile in base agli art. 66 cpv. 2 LST e 86 cpv. 3 RLst. L'impianto non sovverte l'identità dell'edificio, né aggrava i momenti di contrasto con le norme entrate in vigore dopo la sua edificazione. In particolare, contrariamente a quanto censurano gli insorgenti, esso non aumenta il contrasto con l'altezza prescritta dall'art. 13 NAPR, poiché tale norma non è applicabile alle antenne di telefonia mobile (supra , consid. 3.2). La sua altezza non va aggiunta a quella dell'edificio sottostante. Le ripercussioni che ne deriveranno ai fondi circostanti sono del resto tutto sommato insignificanti, non solo dal profilo dell'areazione e dell'insolazione naturali, ma anche del quadro del paesaggio (cfr. fotomontaggio annesso alla relazione tecnica). Tanto più che l'impianto, come si vedrà qui di seguito, non presta il fianco a critiche neppure dal profilo dell'inserimento estetico.

E. 5

Inserimento estetico

E. 5.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 (= art. 94 cpv. 2, fino al 9 febbraio 2015; BU 2015, 40) una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo un'alterazione apprezzabile dei valori paesaggistici (come invece prevedevano il previgente decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 [DLBN; BU 1940, 82] ed il relativo regolamento d'applicazione), ma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLst precisa che ciò si verifica quando un progetto si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi . Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, che è di natura indeterminata, l'autorità decidente non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la sua applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3 confermata da STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; 52.2013.35 citata, consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi , La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. Fatti salvi i casi, qui non dati, di cui all'art. 109 cpv. 1 LST, all'interno della zona fabbricabile tale principio è applicato dai comuni (cfr. art. 109 cpv. 2 LST e 107 cpv. 3 RLst).

E. 5.2

Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf , Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo severo ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico ad un'efficiente copertura della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011

consid. 3.2; 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii; Fritzsche/Bösch/ Wipf, op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 citata consid. 3.2.2).

E. 5.3

Il comune e i vicini ricorrenti lamentano in questa sede che l'impianto porrebbe dei problemi d'inserimento paesaggistico. A torto. Ricordato che l'ubicazione delle antenne sul tetto è determinata da esigenze tecnico-funzionali, in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche del comparto residenziale di situazione (con edifici e infrastrutture di vario tipo), di quell'impianto (con uno sviluppo ordinario e, con lo schermo, comparabile per foggia e dimensioni ad una canna fumaria), come pure di quelle dell'edificio su cui insiste (dominato sul tetto dal torrino centrale del lift; cfr. citato fotomontaggio; cfr. peraltro anche le viste su [www.google.ch / maps](http://www.google.ch/maps), cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii), l'impatto sul paesaggio del progetto deve essere considerato irrilevante e comunque non censurabile dal profilo dell'inserimento estetico (cfr. nello stesso senso DTF 141 II 245 consid. 7.4, con rimando alla STF 1C_244/2007 del 10 aprile 2008 consid. 3.2). Anche su questo punto, da respingere sono pertanto le obiezioni dei ricorrenti. 6.6.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, le impugnative devono essere respinte. 6.2. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico di CO 1 e CO 2, ritenuto che il comune ne va esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAm). Le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm) sono invece suddivise fra il comune e i vicini oppositori, in parti uguali, secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, in solido, dedotto l'importo (fr. 1'500.-) già versato a titolo di anticipo. L'importo di complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili in favore di CO 3 è posto a carico di CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e del RI 1 (fr. 1'000.-). 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.